



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze  
Ambientali

**Oggetto:** **Calendario Venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2024-2025. Proponente: Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art. 5 DPR 357/1997 e s.m.i. (Valutazione appropriata).**

Il Direttore del Servizio

**VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

**VISTA** la LR 7 gennaio 1977, n.1 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la LR 13 novembre 1998, n.31;

**VISTA** la LR 2 agosto 2006, n.11;

**VISTO** il DPR 12 marzo 2003, n.120, regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

**VISTE** la L.N. 157 del 11.02.92 e la LR n. 23 del 29.07.1998, recanti attuazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, annullata e sostituita dalla direttiva 09/147/CE;

**VISTO** il DM del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 224 del 3.09.2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000";

**VISTO** il D.Lgs n. 152/06 e s.m. e i. recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il DM del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 19.06.2009 recante "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79 /409/CEE";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- VISTO** il DM del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);
- VISTO** il DM del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22.01.2009 recante "Modifica del decreto 17.10.2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- VISTA** la Decisione di esecuzione (Ue) 2023/241 della Commissione del 26 gennaio 2023 che adotta il sedicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;
- VISTO** il DM del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 Agosto 2014 recante l'aggiornamento dell'elenco delle ZPS istituite (dicembre 2023), pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43 /CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n.303 del 28.12.2019);
- VISTE** le Direttive Regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108/2007 che ha attribuito a questo Servizio la procedura di valutazione di incidenza ex art.5 DPR 357/97 e s.m.i.;
- VISTE** la L. 07.08.1990, n. 241 e la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24;
- VISTO** in particolare, l'art. 2, comma 9-quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241 e l'art. 19, comma 2 della L.R. 20 ottobre 2016 n. 24, per i quali nei provvedimenti adottati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato per la conclusione del procedimento;
- RICHIAMATA** la direttiva del Segretario generale n. 2 del 22 marzo 2022 contenente indicazioni sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- CONSIDERATO** che il Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali, con nota prot. DGA n 19031 del 17.06.2024, ha inoltrato la richiesta di attivazione della procedura di valutazione di incidenza del calendario venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2024-2025, così come deliberato dal Comitato Regionale Faunistico n. 2 del 05.06.2024;
- CONSIDERATO** che le attività previste nel calendario venatorio interessano l'intero territorio regionale e, quindi, la quasi totalità delle aree SIC, pSIC, ZSC e ZPS, costituenti la rete Natura 2000 della Regione Sardegna;
- ESAMINATI** lo studio di incidenza ambientale e tutta la documentazione trasmessa;
- ESAMINATI** gli esiti dei censimenti IWC della stagione invernale 2024 "Censimento invernale degli uccelli acquatici nelle aree della Rete Natura 2000 della Sardegna – Relazione finale 2024";
- VISTO** il parere dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) prot. n. 38973/2024 del 11.07.2024;
- VISTO** il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN) prot. n. 21263 del 08.07.2024;
- VISTE** le note del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) prott. n. 15237 del 14/05/2024 e n. 15864 del 20/05/2024 sull'Attuazione del Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica;
- ESAMINATI** gli esiti del 5th meeting TFRB, 19 April 2024 "*Turtle Dove Adaptive Harvest Management mechanism March 2024 Technical update (central-eastern flyway)*" dai quali risulta che i dati raccolti sulla specie, relativamente alla rotta migratoria *Flyway* c entro-orientale in cui ricade la Regione Sardegna, hanno evidenziato il peggioramento dello stato della popolazione che ha subito un calo del 46% dal 2003;
- CONSIDERATO** che in relazione alla tortora selvatica la nota del MASE n. 15237 del 14/05/2024 invita tutte le Regioni a escludere la specie dai rispettivi calendari venatori per la stagione 2024-25 a seguito della moratoria venatoria della Commissione Europea che raccomanda "*una temporanea sospensione dell'attività venatoria verso la specie nella stagione 2024/2025 per non incorrere nel rischio di violare l'articolo 7 della Direttiva Uccelli*";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- CONSIDERATO** che le specie moriglione (*Aythya ferina*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*) sono minacciate a livello globale e per questo inserite nelle categorie SPEC 1 dal più recente aggiornamento del Birdlife International (European birds of conservation - Concern populations, trends and national responsibilities, 2017). In particolare, il moriglione risulta, anche, nella lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia come specie Vulnerabile (VU) e i dati a livello regionale confermano il trend negativo. A seguito dell'ultimo aggiornamento dell'accordo AEWA (Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia) il moriglione è stato inserito nella colonna A categoria 1b, tra le specie per cui non è consentita la caccia, in quanto considerate in uno stato di conservazione sfavorevole, mentre la pavoncella è stata inserita nella colonna A categoria 4, tra le specie che possono essere cacciate solamente nell'ambito di un piano d'azione, stabilito a livello internazionale. Il grado di minaccia delle specie sopracitate, non consente di escludere che l'attività venatoria possa comportare l'ulteriore peggioramento dello stato di conservazione della popolazione;
- CONSIDERATO** che le specie marzaiola (*Spatula querquedula*) e mestolone (*Spatula clypeata*) risultano in decrescita a livello globale (IUCN) e inseriti in categoria di rischio SPEC 3. Per quanto riguarda la marzaiola, durante i monitoraggi effettuati nelle stagioni invernali 2020-2021 e 2021-2022-2024, nei siti della rete Natura 2000 in Sardegna, non è stato rilevato alcun esemplare, mentre nei censimenti effettuati dal 1993 al 2013 è stato rilevato un solo individuo nell'anno 2001. Per quanto riguarda il mestolone, i monitoraggi effettuati nelle stagioni invernali 2020-2021 e 2021-2022-2024, nei siti della rete Natura 2000 in Sardegna, mostrano qualche fluttuazione, ma appaiono in continuo decremento. Il grado di minaccia delle specie sopracitate non consente di escludere che l'attività venatoria possa comportare l'ulteriore peggioramento dello stato di conservazione della popolazione;
- CONSIDERATO** che in relazione alla pernice sarda (*Alectoris barbara*) inserita in Allegato I della Direttiva "Uccelli", ovvero ricompresa tra le specie per le quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione (art. 4 comma 1 della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici), e che i censimenti primaverili ed estivi effettuati sulla popolazione negli anni 2021-22-23 evidenziano un abbassamento generale della consistenza della popolazione, ipotizzando tra le cause, le condizioni meteo-climatiche sfavorevoli degli anni passati e il prelievo venatorio;

**RILEVATE**

le misure di mitigazione previste nello studio di incidenza a tutela di alcune specie ritenute in uno stato di conservazione sfavorevole, oggetto di prelievo venatorio, come di seguito riportate:

- Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*): *si suggerisce di valutare, limitatamente ai siti della Rete Natura 2000 nell'ambito dei quali è svolto il prelievo venatorio sulla specie in esame, lo status della popolazione locale mediante monitoraggi periodici al fine di prevedere carnieri commisurati e funzionali alla salvaguardia della specie all'interno dei siti comunitari;*
- Pernice sarda (*Alectoris barbara*): *si consiglia il diniego dell'attività venatoria all'interno dei siti appartenenti alla rete Natura 2000, ad esclusione delle Autogestite di caccia che possiedono un piano di prelievo e censimenti con risultanze positive, soprattutto se i censimenti per il 2024 confermeranno i risultati dell'anno precedente.*
- Marzaiola (*Spatula querquedula*): *in relazione allo status conservazionismo della specie a livello Nazionale, ai risultati delle attività di monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti e al numero di capi abbattuti nelle stagioni venatorie precedenti, l'incidenza sulla specie è valutata potenzialmente di tipo elevato; si ritiene pertanto opportuna la sospensione dell'attività venatoria analogamente alle tre stagioni precedenti.*
- Moriglione (*Aythya ferina*): *In relazione allo status conservazionismo della specie a livello Nazionale, ai risultati delle attività di monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti e al numero di capi abbattuti nelle stagioni venatorie precedenti, l'incidenza sulla specie è valutata potenzialmente di tipo elevato; si*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

*ritiene pertanto opportuna la sospensione dell'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000.*

- *Mestolone (Spatula clypeata) In relazione allo status conservazionismo della specie a livello Nazionale e ai risultati delle attività di monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti, l'incidenza sulla specie è valutata potenzialmente di tipo moderato; si ritiene pertanto opportuna la sospensione dell'attività venatoria analogamente a quanto adottato nella stagione venatoria 2023/2024.*
- *Pavoncella (Vanellus vanellus): In relazione allo status conservazionismo della specie a livello europeo e ai risultati delle attività di monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti, in ragione dei pochi dati a disposizione intervallati da lunghi periodi di carenza degli stessi e al trend sconosciuto, l'incidenza potenziale sulla specie è valutata potenzialmente di tipo moderato; si ritiene pertanto opportuna la sospensione dell'attività venatoria analogamente a quanto adottato nella stagione venatoria 2023/2024.*
- *Allodola (Alauda arvensis.): si ritiene che il prelievo attualmente consentito dal Calendario Venatorio 2024/2025 debba essere rivisto alla luce della complessiva diminuzione della specie e livello regionale.*

**RITENUTO**

che, al fine di non compromettere ulteriormente lo stato di conservazione già sfavorevole delle specie moriglione, pavoncella, marzaiola, mestolone, tortora selvatica e pernice sarda sia opportuno sospenderne il prelievo venatorio per la stagione 2024-25;

**RILEVATO**

l'aggiornamento del Key Concepts Document 2021 a titolo "Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" in cui vengono definite le decadi di inizio e durata della riproduzione e di inizio e durata della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile, in ognuno degli Stati membri, che conferma, rispetto alla versione precedente, le date italiane di inizio della migrazione prenuziale della maggior parte delle specie ornitiche cacciabili in Italia, mentre anticipa la decade di inizio della migrazione per l'alzavola (attuale: II decade di gennaio), per la gallinella d'



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

acqua (attuale: III decade di gennaio), per il tordo bottaccio (attuale: I decade di gennaio) e per il tordo sassello (attuale: II decade di gennaio);

**RITENUTO**

che la significatività dell'incidenza, conseguente all'attività venatoria nelle aree umide ricadenti nei siti della rete Natura 2000, possa essere minimizzata limitando la durata temporale della stessa attività, al fine di consentire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, la riduzione del disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio, in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio, e la limitazione dei rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria. Pertanto, visto anche l'aggiornamento dei Key Concepts e la necessità di stabilire una data unica per gruppi di specie simili che frequentano gli stessi ambienti, la data di inizio dell'attività venatoria per le specie acquatiche germano reale, alzavola, codone, canapiglia, fischione, mestolone, beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, porciglione e folaga, nelle zone umide ricadenti nei siti della rete Natura 2000, dovrà essere posticipata al 3 ottobre 2023 e la chiusura anticipata al 19 gennaio 2024. Tale valutazione è tra l'altro coerente con il "Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2024-25" di ISPRA che propone l'apertura non prima del 2 ottobre e la chiusura non oltre il 20 gennaio. Si evidenzia, in particolare, che nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide è già vietato l'abbattimento in data antecedente al 1° ottobre di esemplari appartenenti alle specie alzavola, codone, marzaiola, moriglione, canapiglia, fischione, mestolone, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella, in ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184;

**RITENUTO**

che, per le specie di turdidi, visto l'aggiornamento dei *Key Concepts*, al fine di tutelare le specie durante la fase della migrazione prenuziale, sia necessario anticipare la chiusura dell'attività venatoria al 9 gennaio 2024 rispetto alla data del 31 gennaio 2024, prevista dal calendario venatorio, definendo un'unica data di chiusura della caccia per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

che frequentano gli stessi ambienti e che vengono cacciate con modalità analoghe, come anche indicato da ISPRA nel parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2024-25;

**CONSIDERATO**

lo stato di conservazione non favorevole delle popolazioni di quaglia (*Coturnix coturnix*) nidificanti in Europa, l'inizio della stagione venatoria dovrà essere posticipato al 2 ottobre in quanto la caccia esercitata in settembre può interferire con il termine della fase riproduttiva della specie, che in base al *Key Concepts*, si protrae sino alla seconda decade del mese, e il termine del prelievo al 31 ottobre 2024 per preservare l'esigua popolazione svernante in Italia che risulta essere localizzata principalmente in Sicilia e in Sardegna, come indicato da ISPRA nel parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2024-25;

**RITENUTO**

che tra gli impatti indiretti, si evidenzia il disturbo arrecato alla specie avvoltoio grifone, nella fase di involo dei giovani, nel periodo di settembre e nella fase iniziale del ciclo riproduttivo, nella prima decade di febbraio. Considerato che la specie si trova in uno stato di conservazione critico e rappresenta l'unica colonia naturale presente in Italia e che i siti di riproduzione sono localizzati nei territori di Bosa e di Alghero, si ritiene opportuno vietare l'attività venatoria, durante il mese di febbraio, nelle ZPS che ospitano i siti riproduttivi di grifone, al fine di evitare il disturbo, nella fase iniziale del ciclo riproduttivo. Inoltre, al fine di garantire la tutela delle diverse specie di rapaci rupicoli, si ritiene necessario prescrivere che gli appostamenti per la caccia, nei mesi di settembre e di febbraio, siano collocati a non meno di 500 metri dalle parte rocciose verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri;

**RITENUTE**

necessarie le opportune attività di indagine e di monitoraggio per alcune specie interessate dal prelievo venatorio;

**VISTA**

la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;

**DATO ATTO**

che relativamente al presente procedimento, iniziato il 17.06.2024 e terminato alla data del presente provvedimento, è stato possibile rispettare il termine di 60 gg. normativamente posto per la sua adozione(DPR 357/1997 e s.m.i.);

**CONSIDERATO**

che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA);





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

**VISTA** la Determina del Direttore generale dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, n. 354 prot. 13917 del 02.05.2024, di conferimento all'ing. Sergio Deiana delle funzioni di Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA) presso la Direzione suddetta;

**ACCERTATA** l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

**DETERMINA**

**ART. 1** di esprimere, ai sensi dell'art. 5 DPR 357/97 e s.m.i., giudizio positivo di valutazione di incidenza per il Calendario Venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2024-2025, a condizione che vengano puntualmente recepite, all'interno dei siti della rete Natura 2000, le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere sospesa l'attività venatoria sulle seguenti specie: moriglione, pavoncella, marzaiola, mestolone e tortora selvatica;
2. in relazione alla pernice sarda l'attività venatoria potrà essere consentita esclusivamente all'interno delle autogestite di caccia che possiedono un piano di prelievo e censimenti con risultanze positive;
3. nelle zone umide, per le specie acquatiche germano reale, alzavola, codone, canapiglia, fischione, beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, porciglione e folaga, l'inizio dell'attività venatoria dovrà essere posticipata al 3 ottobre 2023 e la chiusura anticipata al 19 gennaio 2024;
4. in relazione alla quaglia, l'inizio della stagione venatoria dovrà essere posticipato al 3 ottobre e la chiusura al 31 ottobre 2024;
5. la chiusura dell'attività venatoria dei turdidi (tordo bottaccio, tordo sassello e cesena) dovrà essere anticipata al 9 gennaio 2024, al fine di tutelare le specie nel periodo della migrazione prenuziale, secondo le indicazioni derivanti dai Key concepts;
6. in ossequio a quanto previsto dal D.M. 17/10/2007 n. 184, nelle ZPS è fatto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- divieto di preapertura dell'attività venatoria;
7. in ossequio a quanto disposto con il DADA n. 13 del 01/02/2012, nel mese di febbraio è vietata la caccia nelle ZPS ITB023037 "Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta" e ITB013044 "Capo Caccia", che rappresentano l'unica area nidificante dell'avvoltoio grifone in Italia;
  8. successivamente al 20 gennaio, gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia;
  9. considerato che la prima decade di febbraio coincide con l'inizio delle attività riproduttive del falco pellegrino e del grifone, specie nidificanti su pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l'involto dei giovani di grifone, gli appostamenti per la caccia, nei medesimi periodi, dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri;
  10. è vietato l'utilizzo di munizionamento contenente piombo all'interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra); è vietato altresì sparare, con l'utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri;

**ART. 2**

al fine di approfondire le conoscenze su alcuni taxa, si raccomanda di:

1. proseguire le attività di monitoraggio già avviate nelle stagioni precedenti sulle specie di uccelli acquatici e sulla pernice sarda;
2. effettuare monitoraggi della popolazione di beccaccia durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale;
3. effettuare monitoraggi della popolazione di tortora selvatica durante le fasi di migrazione (pre e post riproduttiva) e di nidificazione e attivare le azioni previste nel Piano di gestione nazionale, al fine di assicurare un prelievo equilibrato e sostenibile;
4. effettuare monitoraggi della popolazione di quaglia finalizzati ad approfondire



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

le conoscenze dello status della specie in Sardegna, in relazione all'origine delle popolazioni svernanti nell'Isola e soggette a prelievo e alla fenologia e consistenza dei flussi migratori;

**ART. 3** la rappresentazione cartografica dei siti della Rete Natura 2000 del territorio regionale è disponibile al seguente link: <https://portal.sardegناسira.it/rete-natura-2000-dati-ambientali>;

**ART. 4** la presente determinazione, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche, è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni, etc., previsti dalla normativa vigente.

Il presente atto viene comunicato ai soggetti del procedimento e pubblicato nel portale istituzionale SardegnaAmbiente.

**Il Direttore del Servizio**

(ex art. 30, comma 4 L.R. 31/1998)

Sergio Deiana

**Siglato da :**

ELISABETTA FLORIS

VALENTINA GRIMALDI